

**Decreto federale  
sull'acquisto di materiale d'armamento  
(Programma d'armamento 2004 modificato)**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 2005<sup>2</sup>,  
decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 13 aprile 2005 (Programma d'armamento 2004 modificato).

<sup>2</sup> Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 409 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

**Art. 2**

<sup>1</sup> I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

<sup>2</sup> I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3230.002, «Materiale d'armamento, difesa».

**Art. 3**

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

**Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 2435

## **Elenco dei crediti d'impegno**

---

Progetti	Crediti d'impegno fr.
– Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni	268 000 000
– Logistica	11 000 000
– Protezione e mascheramento	35 000 000
– Effetto delle armi (parte relativa all'istruzione)	95 000 000

---

<b>Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2004 modificato</b>	<b>409 000 000</b>
---	--------------------

---